



Procura della Repubblica di Vercelli

Piazza Amedeo IX, 6 – 13100 Vercelli
Tel. 0161/269012 - fax 0161/600973 – 253073
e-mail: procura.vercelli@giustizia.it

Prot. 5934

Vercelli, 20 novembre 2020

Al Signor Presidente
Del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli

Al Signor Presidente della camera Penale di Vercelli

Oggetto: Trasmissione di atti penali da parte della difesa ex art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

Il Procuratore della Repubblica

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, contenente "Ulteriori misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", e visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020 n. 10791, lo scrivente ha emanato in data odierna un Ordine di Servizio – che si allega – sulle modalità operative da seguire per dare attuazione alla citata disposizione.

Facendo seguito alla riunione tecnica con le SS.LL. il 6 novembre u.s. e allo scopo di rendere il sistema fluido ed efficace si invitano i difensori a tenere conto delle esigenze del sistema osservando i seguenti accorgimenti:

1. Utilizzare per le trasmissioni di **querelle, denunce ed esposti da parte degli avvocati, istanze, richieste ex art. 335 c.p.p., nomine, memorie e ogni altro atto nella fase delle indagini preliminari ante 415 bis unicamente** il seguente indirizzo:
depositoattipenali.procura.vercelli@giustiziacert.it
Si rende noto agli interessati che le denunce e/o querele inviate da parte di privati cittadini attraverso messaggi di posta elettronica -ordinaria o certificata- non sono validamente presentate e non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336-340 c.p.p.
2. Quando sia noto, **indicare** nell'oggetto della comunicazione **il numero del procedimento e/o il nominativo del P.M.** al fine di agevolare l'inoltro dell'atto alla segreteria competente.
3. Rispettare le specifiche tecniche indicate nell'art. 3 della circolare del Ministero della Giustizia del, 9 novembre 2020, riportato nella nota 6 del citato Ordine di Servizio.

Sarà gradito ogni eventuale Vostro suggerimento tecnico per il miglioramento del servizio.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito di questa Procura della Repubblica.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Pier Luigi PIANTA



Procura della Repubblica di Vercelli

Piazza Amedeo IX, 6 – 13100 Vercelli
Tel. 0161/269012 - fax 0161/600973 – 253073
e-mail: procura.vercelli@giustizia.it

Prot. 5934
.....

Vercelli, 20 novembre 2020

Ordine di servizio n. 49

OGGETTO: Deposito atti da parte degli avvocati – art. 24 d.l. 137/20 – Disposizioni operative

Il Procuratore della Repubblica

In data 4 novembre 2020 è divenuto operativo il sistema del Portale degli atti penali, a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero della Giustizia che ha abilitato questo Ufficio a ricevere gli atti inseriti dalla difesa in un apposito Portale dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Peraltro, questo sistema è divenuto obbligatorio per tutti gli uffici con l'entrata in vigore del d.l. 137/20 contenente "Ulteriori misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Il citato decreto legge ha introdotto, all'art. 24, una serie di disposizioni che incidono nelle prassi operative degli uffici requirenti.

La norma delinea due sistemi alternativi al deposito cartaceo: quello del Portale Telematico – PDP – e quello della Posta Elettronica Certificata. Il primo è destinato a diventare lo strumento strutturalmente definitivo; il secondo pare essere una soluzione emergenziale che dovrebbe cedere il passo al Portale, una volta che questo sarà entrato nella quotidianità degli Uffici Giudiziari.

Gli atti trasmessi tramite Portale. (SISTEMA OBBLIGATORIO)

In base al primo comma dell'art. 24¹, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, co. 3, c.p.p. – e della nomina del difensore quale atto propedeutico agli altri appena menzionati – deve avvenire **esclusivamente** mediante il **Portale**. Non è più ammesso il deposito cartaceo di questi atti e neppure il loro invio tramite posta elettronica certificata, come stabilito dal comma 6 del medesimo articolo². In base all'ultima parte del primo comma, il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema ministeriale.

¹ In deroga a quanto previsto dall'art. 221, co. 11, del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, co. 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene esclusivamente mediante deposito sul Portale del Processo Penale Telematico individuato con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, co. 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

² 6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Al di là dell'attestazione del deposito che il sistema genera automaticamente, grava sul personale amministrativo addetto –che al momento viene individuato nelle persone dei Funzionari responsabili del Portale, Liboria SCARITO e Barbara MERLO- il compito di verificare la congruità dell'atto rispetto al procedimento cui si riferisce, quindi accettarlo e validarlo. La accettazione/validazione del deposito conferisce valore legale all'atto trasmesso.

Il sistema informatico prevede anche l'eventuale rifiuto del deposito per le ragioni previste in un menu a tendina in apposito campo. L'addetto avrà il compito di individuare la ragione del rifiuto che il sistema poi comunicherà in automatico al mittente. Va detto che il sistema effettua automaticamente i controlli sulla conformità dell'atto ai requisiti richiesti, pertanto l'eventuale rifiuto del medesimo è indipendente dalla volontà dell'addetto amministrativo.

Per coerenza con il codice, che continua a considerare il fascicolo cartaceo come unico contenitore processuale, l'atto sarà stampato ed inserito nel fascicolo. La digitalizzazione dell'atto avverrà al momento della scansione dell'intero fascicolo.

L'invio degli atti tramite PEC. (SISTEMA FACOLTATIVO)

Regime separato è previsto dal comma 4 dell'art. 24³ per tutti gli atti diversi da quelli conseguenti all'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Prima di analizzarlo giova ricordare che esso sarà valido fino alla scadenza del termine indicato nel citato articolo, ossia fino al 31 gennaio 2021, salvo proroghe.

A differenza di quanto previsto per il PDP, il sistema dell'invio tramite PEC non è obbligatorio, ma facoltativo. Il citato quarto comma prevede infatti che *“è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata”*, il che significa che sarà ancora possibile per il difensore il deposito cartaceo con il sistema tradizionale, fermo restando, tuttavia, che anche in ragione dell'emergenza sanitaria è considerato privilegiato tramite PEC. Qualora, però – secondo l'interpretazione qui condivisa – il difensore decida di inviare l'atto per posta elettronica, egli dovrà necessariamente utilizzare quella certificata. Nel prosieguo della disposizione si stabilisce infatti che *“il deposito con le modalità di cui al periodo precedente **deve** essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari”*.

A tale scopo il Ministero ha emanato il 9 novembre 2020 un provvedimento, assegnando a tutte le Procure della Repubblica un canale PEC dedicato.

A questa Procura è stata assegnata la seguente PEC:

depositoattipenali.procura.vercelli@giustiziacert.it

Il citato provvedimento ha inoltre fornito indicazioni tecniche sul formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico⁴.

³ 4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro Generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 201, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e pubblicato sul portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

⁴ Art. 3

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

è in formato PDF;

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

La ricezione e lo smistamento tramite inoltro alle segreterie degli atti di loro competenza viene affidato all'URP, che già svolge analogo servizio per quanto attiene la PEC urp.procura.vercelli@giustiziacert.it.

Analogamente a quanto avviene per gli atti ricevuti tramite Portale di cui sopra, anche in questo caso le segreterie inseriranno l'atto nel fascicolo cartaceo⁵. La digitalizzazione dell'atto avverrà al momento della scansione dell'intero fascicolo.

In conclusione, si ribadisce che per il deposito degli atti ex art. 24, co, IV, gli avvocati sono tenuti ad utilizzare la pec dedicata: depositoattipenali.procura.vercelli@giustiziacert.it.

Pertanto non è più utilizzabile la pec urp.procura.vercelli@giustiziacert.it.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Pier Luigi PIANTA



3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.

⁵ Art. 24, co. 5 d.l. 137/20:

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. I fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.